

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 437

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FAGNI, LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI,
GIOLLO, GRASSANI, MERIGGI, PARISI Vittorio, SALVATO
e SARTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1992

Norme per l'attuazione delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili in materia di trasporto - Istituzione di una apposita Commissione, presso il Ministero dei trasporti

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo la legge 30 marzo 1971, n. 118 (articolo 27) e dopo il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (articolo 20) sull'abbattimento delle barriere architettoniche, a distanza cioè di quasi venti anni, non molto è stato fatto per garantire ai cittadini affetti da invalidità il diritto all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nella società, anche attraverso una mobilità sul territorio che non sia impedita da barriere.

È vero che in alcuni edifici pubblici ad opera di enti locali sono stati introdotti accorgimenti strutturali per consentire l'accesso a tutti i cittadini con scivoli, ascensori adattati, scale mobili.

È anche vero, però, che vi sono numerose altre barriere di cui non tutti e non sempre ci rendiamo conto e che riguardano tutti i mezzi di trasporto pubblici, i quali, salvo pochissime eccezioni, sono di difficile accesso non solo agli invalidi ma anche a quella parte di cittadini che, pur essendo autosufficienti, trovano difficoltà, se non impedimento, all'accesso ai treni, agli autobus per il trasporto urbano, alle navi traghetto, agli aerei.

Riteniamo che, se vogliamo rendere veramente operativo quanto contenuto nell'articolo 27 della legge n. 118 del 1971 e nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, il Ministero dei trasporti debba intervenire affinché

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutti i mezzi di trasporto pubblico vengano gradualmente modificati fino a giungere ad un loro completo adeguamento entro il termine del 31 dicembre 1993.

In previsione della sostituzione dei mezzi che verranno tolti dalla circolazione per un naturale processo di invecchiamento, il Ministero dovrà istituire una apposita Commissione che elabori proposte tecniche di modifica dei mezzi, attuabili entro i tempi previsti.

Crediamo utile ricordare, affidando ai tecnici le modalità di realizzazione, che gli impedimenti all'accesso per tutti ai mezzi di trasporto pubblico riguardano principalmente treni, autobus, navi, aerei.

In particolare occorrerà tenere presente: per i treni, una distanza diversa tra marciapiede e gradino e dei gradini fra loro, l'ampliamento delle porte di accesso, porte con accesso rasoterra, ampliamento dei corridoi e degli scompartimenti per le carrozzelle, scale mobili per accedere ai

sottopassaggi e ai treni; per gli autobus, i gradini, i sedili, la distanza dal marciapiede alle fermate; per le navi, la sostituzione degli scalandroni con scale mobili, ascensori interni per accedere ai vari piani, l'abbattimento di alcune piccole barriere esistenti nelle comunicazioni interne; per gli aerei, scale mobili per l'accesso, spazi riservati e più ampi in alcune zone interne dell'aereo.

Pensiamo che debbano essere previste agevolazioni per quelle aziende di trasporto pubblico che nei termini previsti dall'articolo 1 procedano alle modifiche e alle sostituzioni dei mezzi; così come dovrebbero beneficiare di alcune agevolazioni le aziende costruttrici che si impegnano nella progettazione e nella costruzione dei modelli modificati.

Questo disegno di legge ha bisogno del sostegno di tutti proprio perchè risponde al diritto di tutti alla mobilità, diritto che oggi non è garantito a coloro che per età o per invalidità sono impediti da barriere diffuse.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita presso il Ministero dei trasporti una commissione per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1978, n. 384, che garantiscono l'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico da parte degli invalidi non deambulanti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede all'insediamento della Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione è composta dal Ministro dei trasporti che la presiede, o da un Sottosegretario all'uopo delegato, e da:

a) un dirigente generale dell'aviazione civile;

b) un dirigente generale della motorizzazione civile;

c) un dirigente generale della marina mercantile;

d) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome;

e) due rappresentanti delle amministrazioni provinciali designati dall'Unione provincie d'Italia (UPI);

f) due rappresentanti delle amministrazioni comunali, designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

g) tre rappresentanti delle industrie interessate, designati dalle federazioni di categoria;

h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dalle confederazioni maggiormente rappresentative;

i) un rappresentante dell'ente «Ferrovie dello Stato»;

l) tre docenti universitari ordinari di insegnamenti riguardanti il settore del trasporto, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

m) un rappresentante per ciascuna delle associazioni ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), ANMIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro), ANMIG (Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra).

4. Segretario della Commissione è un dirigente del Ministero dei trasporti.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del Ministero dei trasporti.

6. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) verificare lo stato di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e delle norme di attuazione del medesimo articolo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1978, n. 384;

b) predisporre un piano di interventi, comprensivo delle soluzioni tecniche idonee a conferirgli applicabilità, per la piena attuazione della normativa di cui alla lettera *a)* entro il 31 dicembre 1993.

7. La Commissione dura in carica un anno. Al termine dei suoi lavori, il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento una relazione illustrativa delle verifiche compiute e delle linee di intervento da adottare.

8. Entro trenta giorni dalla trasmissione della relazione il Parlamento esprime il proprio parere. In ogni caso, oltre tale termine, il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adotta le misure necessarie.

Art. 2.

1. I contratti di acquisto aventi per oggetto mezzi di trasporto destinati a pubblico servizio come vagoni ferroviari, navi traghetto, aerei, successivi alla data del 31 dicembre 1993, sono annullabili ove le forniture in oggetto non possiedano i requisiti per l'accesso degli invalidi non deambulanti, previsti dai provvedimenti di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7308 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1992, e nel corrispondente capitolo per il 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.